

P5_TA(2004)0231

Assistenza macrofinanziaria a favore dell'Albania *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Albania e che abroga la decisione 1999/282/CE (COM(2003) 834 – C5-0048/2004 – 2003/0330(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 834)¹,
 - visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0048/2004),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa e della commissione per i bilanci (A5-0225/2004),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Emendamento 2
Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) Questo sostegno finanziario, in particolare la componente costituita da un contributo a fondo perduto, verrà fornito dopo aver verificato la capacità di rispettare le condizioni finanziarie e politiche stabilite.

Emendamento 1
Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis) Il Fondo monetario internazionale ha concluso il terzo esame nell'ambito delle agevolazioni per la riduzione della povertà e per la crescita (PRGF) in favore dell'Albania.

Emendamento 3
Considerando 11

(11) L'inclusione nell'assistenza di una componente costituita da un contributo a fondo perduto non pregiudica i poteri dell'Autorità di bilancio.

(11) L'inclusione nell'assistenza di una componente costituita da un contributo a fondo perduto non pregiudica i poteri dell'Autorità di bilancio. ***La componente costituita da un contributo a fondo perduto sarà messa a disposizione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2666/2000¹ (CARDS).***

¹ GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1.

Emendamento 4
Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) Questo tipo di assistenza, compresi sia i prestiti a lungo termine che la componente costituita da un contributo a fondo perduto, è del tutto eccezionale e non rappresenta in alcun modo un precedente per il futuro.

Emendamento 5
Articolo 2, paragrafo 1

1. Previa consultazione del Comitato economico e finanziario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità dell'Albania le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie cui è subordinato il prestito, che saranno oggetto di un memorandum d'intesa. Tali condizioni sono compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

1. Previa consultazione del Comitato economico e finanziario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità dell'Albania le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie cui è subordinato il prestito, che saranno oggetto di un memorandum d'intesa. Tali condizioni sono compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 4. ***Il Parlamento europeo è informato sul testo definitivo concordato del Memorandum di intesa.***

Emendamento 6
Articolo 2, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La Commissione garantisce e assiste, in particolare, i progressi conseguiti in materia di mobilitazione delle entrate attraverso la politica e l'amministrazione fiscale, al pari della riduzione della portata dell'economia informale, in quanto ciò contribuirà in modo significativo a ridurre l'attuale deficit di entrate che deve essere colmato attraverso aiuti macrofinanziari esterni, quale l'attuale meccanismo di prestiti e sovvenzioni.